



SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA (SIMEU)

Società Scientifica dei Medici d'Urgenza, Pronto Soccorso, Emergenza Territoriale e delle Catastrofi

REGOLAMENTO dello STATUTO

ai sensi dell'articolo 10 dello STATUTO

Articolo 1. Finalità del regolamento

Il presente regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, le modalità giuridico-amministrative, organizzative e funzionali degli organismi societari nazionali e regionali, al fine di conseguire gli obiettivi attraverso la massima partecipazione dei medici operanti nel sistema delle emergenze sanitarie.

Gli organi statutari e le strutture organizzative e scientifiche previste dallo Statuto possono dotarsi di propri regolamenti e procedure operative che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2. Scopi (ex art. 4 Statuto)

La SIMEU

- Realizza il Congresso Nazionale, con cadenza almeno biennale, attribuendone la responsabilità gestionale, organizzativa ed economica al Consiglio Direttivo Nazionale, che nell'ambito del proprio mandato, ne fissa le priorità scientifiche ed organizzative avvalendosi della collaborazione della Sezione regionale sede del Congresso;
- promuove e realizza la formazione permanente e l'addestramento dei Soci e dei medici che operano nel campo delle emergenze urgenze e delle catastrofi mediante corsi di formazione e aggiornamento realizzati in proprio o in collaborazione con altre Società Scientifiche italiane e straniere. I Soci che hanno idonea capacità di istruttori, certificate dal Comitato tecnico scientifico della SIMEU o da Società Scientifiche collegate, sono tenuti a contribuire prioritariamente alla organizzazione dei Corsi organizzati dalla SIMEU direttamente o in convenzione, onde evitare un possibile conflitto di interesse;
- promuove e realizza attività di formazione e di addestramento in équipe con il personale infermieristico e tecnico. Allo scopo di consentire la formazione continua e nel rispetto dell'identità professionale del personale infermieristico e tecnico che opera nelle strutture di emergenza urgenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dello Statuto, la SIMEU istituisce l'Area Nursing SIMEU secondo il testo di cui all'art. 26 del presente regolamento;
- promuove e realizza la formazione e l'addestramento anche come provider ECM, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute;

- adotta idonei percorsi per conseguire la certificazione delle proprie attività scientifiche ed organizzative e collabora con le altre Società Scientifiche per conseguire l'accreditamento degli organi societari presso il Ministero della Salute e le altre Istituzioni (Conferenza Stato-Regioni, Regioni, ASL);
- persegue l'accreditamento istituzionale dei servizi di emergenza sanitaria collaborando con le Istituzioni al fine di integrarne la normativa con procedure previste dall'accreditamento professionale (VRQ-MCQ), ivi inclusa anche la ISO 9000;
- realizza ed incrementa la rete informatica societaria, secondo i progressi tecnologici, sia per consentire idonea comunicazione tra i Soci e la struttura organizzativa ma anche per conseguire un indispensabile strumento di aggiornamento scientifico nazionale ed internazionale e per costituire un osservatorio nazionale permanente delle attività di emergenza urgenza in Italia e nel mondo;
- persegue l'integrazione funzionale, organizzativa e culturale tra le componenti territoriali ed ospedaliere del Sistema nazionale delle Emergenze urgenze sanitarie mediante fattiva collaborazione con le Società Scientifiche e rappresentative dei medici che operano nelle sue strutture.

Articolo 3. Soci Ordinari (riferimento: art. 5 dello Statuto)

Le domande di iscrizione di nuovo Socio alla SIMEU devono essere compilate su apposito modulo, cartaceo od "on line" del sito web www.simeu.it nel quale sono riportate brevi note del curriculum professionale: le domande devono essere inoltrate alla Segreteria della Sezione regionale competente e approvate dal Consiglio Direttivo regionale. L'iscrizione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale mediante trasmissione della scheda d'iscrizione dalla Segreteria regionale alla Segreteria nazionale.

Le domande direttamente pervenute alla Segreteria nazionale verranno inviate alla Segreteria della Sezione regionale competente secondo l'iter stabilito.

Il nuovo Socio ordinario esercita l'elettorato attivo e passivo, anche nelle cariche regionali, rispettivamente dopo sei mesi e un anno.

Le quote annuali di Socio ordinario sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvate dall'Assemblea Nazionale: le quote devono essere differenziate tra Socio ordinario strutturato e non strutturato. La corresponsione della quota annuale di Socio ordinario può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario intestato alla Tesoreria Nazionale su conto intestato alla SIMEU;
- b) mediante carta di credito compilando apposito form e contattando la Segreteria Nazionale;
- c) direttamente alla Segreteria regionale in contanti o con assegno bancario o postale non trasferibile;
- d) "on line" mediante accesso personalizzato ad un apposito servizio

garantito dalle più avanzate tecnologie di sicurezza mediante carta di credito, bonifico bancario, pagamento diretto secondo le modalità descritte nel sito web (www.simeu.it).

I Presidenti regionali, nell'esercitare funzioni di Tesoreria, sono tenuti a versare entro sessanta giorni alla Tesoreria nazionale le quote ad essi direttamente corrisposte e devono comunque verificare che la regolarizzazione delle quote avvenga entro il 30 giugno di ogni anno. La quota può essere eccezionalmente versata nella sede dell'Assemblea Nazionale, prima della sessione elettorale, pena la non validità del voto espresso: la regolarizzazione dei pagamenti deve essere verificata dalla Segreteria nazionale, custode del libro dei Soci. I Soci che non hanno provveduto a corrispondere regolarmente le quote annuali, in sede di regolarizzazione, sono tenuti a versare anche le quote precedentemente non corrisposte.

E' compito di ogni Socio comunicare tempestivamente alla Segreteria nazionale i cambiamenti di indirizzo e/o del luogo di lavoro o provvedere personalmente per via informatica.

Gli elenchi dei Soci ordinari, che costituiscono in termini legali, il "Libro dei Soci", sono custoditi dalla Segreteria nazionale e, opportunamente aggiornati, vengono resi disponibili per via informatica alle Segreterie regionali, con esplicita menzione dell'avvenuto versamento della quota annuale.

Il diritto all'informazione del Socio è garantito dalla puntuale fruizione della Rivista e delle altre pubblicazioni ufficiali della Società.

I Soci ordinari sono tenuti altresì a:

- partecipare attivamente alle riunioni scientifiche e/o di organizzazione programmate dalla SIMEU a livello nazionale e regionale
- entrare a far parte dei gruppi di lavoro e delle commissioni previste dallo Statuto
- partecipare alle ricerche statistiche-epidemiologiche e alle rilevazioni periodiche nazionali e regionali sullo stato delle strutture per le emergenze sanitarie
- aderire e contribuire all'attivazione dei gruppi per la qualità nel proprio ambiente di lavoro
- proporre temi o tesi congressuali
- presentare nuovi Soci
- diffondere le pubblicazioni ufficiali della Società
- partecipare alle Assemblee annuali nazionali e regionali, utilizzando in caso di assenza il diritto di delega.

Il socio ordinario decade per morosità dopo mancato versamento delle quote per due annualità consecutive, previa rinuncia a regolarizzare le quote entro 30 giorni dall'avviso della Tesoreria.

Articolo 4. Soci sostenitori (riferimento: art. 7 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo è tenuto annualmente a stabilire i contributi minimi per i soci sostenitori: a seconda dell'entità del contributo sono identificati soci sostenitori di prima, seconda e terza classe.

L'elenco dei soci sostenitori è ratificato annualmente dal Consiglio Direttivo

nazionale e pubblicato in tutti gli atti ufficiali della SIMEU, ivi compreso il sito web.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 5. Assemblea Nazionale

(riferimento: art. 9 dello Statuto)

L'Assemblea Nazionale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota annuale, che deve comunque essere versata prima dell'inizio dei lavori. I Soci di nuova nomina possono partecipare all'Assemblea annuale: essi hanno diritto all'elettorato attivo dopo sei mesi dall'accettazione della domanda e all'elettorato passivo dopo un anno. All'Assemblea Nazionale possono partecipare i Soci onorari, i Soci corrispondenti ed i Soci sostenitori, senza diritto di voto attivo e passivo.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere effettuata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; la convocazione dell'Assemblea ordinaria può avvenire inoltre su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. La convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria è effettuata dal Presidente almeno trenta giorni prima della data prefissata mediante lettera personale ai Soci aventi diritto (ordinari, onorari, corrispondenti e sostenitori), recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, oppure mediante opportuna pubblicazione sulla Rivista ufficiale, sul sito web e sul Bollettino ufficiale della SIMEU.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria deve comunque essere effettuata dal Presidente con apposita comunicazione scritta contenente i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

L'Assemblea Nazionale straordinaria, se viene convocata per deliberare modifiche allo Statuto o lo scioglimento della Società, deve essere indetta dal Presidente mediante apposito ordine del giorno, accompagnato dalle proposte di modifica statutarie che si intendono apportare oppure dalla proposta di scioglimento della Società.

La validità dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è sancita dalle norme previste dall'art. 9 dello Statuto: le modalità di votazione sono quelle in esso stabilite (maggioranza semplice nelle Assemblee ordinarie, maggioranza dei due terzi per le modifiche statutarie, maggioranza dei tre quarti per lo scioglimento della Società). Di regola, l'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale coadiuvato dal Segretario Nazionale.

In caso di rinuncia motivata o impedimento, l'Assemblea elegge un presidente e un segretario. Il Segretario Nazionale redige il verbale, anche con l'ausilio di un sistema di registrazione; il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene archiviato nel registro dei verbali delle Assemblee nazionali della SIMEU.

L'Assemblea nazionale delibera inoltre, a maggioranza dei 2/3, sulla nomina dei Soci onorari proposta con voto unanime dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6. Consiglio Direttivo Nazionale

(riferimento: art. 10 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 19 (diciannove) membri, eletti tra i Soci ordinari in regola con le quote annuali nel corso dell'Assemblea nazionale.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente con apposito ordine del giorno, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.

Su proposte del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea annuale nomina la Commissione elettorale, che è composta da non meno di cinque membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelta fra i Soci non rieleggibili.

La Commissione elettorale esercita le funzioni di verifica dei poteri.

La votazione per il Consiglio Direttivo Nazionale avviene a scrutinio segreto di norma durante il Congresso Nazionale con apposito avviso che stabilisce la sede del seggio elettorale e l'ora del voto: esso è espresso dai Soci che ne hanno diritto a mezzo di apposita scheda elettorale, in formato elettronico contenente dodici righe. E' possibile esercitare il voto con procedura elettronica a distanza secondo quanto predisposto dalla Commissione elettorale.

Le candidature alla carica di Consigliere nazionale possono essere espresse attraverso il sito della SIMEU e devono contenere, oltre all'identificativo anagrafico (possibile la foto) del candidato, un breve curriculum ed il programma. Le candidature sono libere e possono essere presentate da gruppi di Soci.

Le candidature al Consiglio Nazionale devono comunque essere espresse prima della data dell'Assemblea elettorale. Possono essere espresse anche autocandidature al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Le votazioni si svolgono osservando i seguenti principi:

a) Le operazioni di voto hanno inizio di regola nella sede congressuale, dopo lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, e possono proseguire a distanza: in ogni circostanza il voto è espresso per via elettronica. La Commissione elettorale fissa, con decisione inappellabile, la data del termine delle votazioni a distanza;

b) Su ogni scheda devono essere riportati non più di dodici preferenze per il Consiglio Direttivo nazionale, 5 per il Collegio dei Probiviri e 3 componenti effettivi e 1 Supplente per il Collegio dei Revisori dei Conti (v. art. 14 dello Statuto).

La votazione informatica impedisce voti nulli, ma consente di non esprimere le preferenze (scheda bianca).

c) qualora due o più candidati conseguano lo stesso numero di voti, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità societaria.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente della commissione elettorale proclama gli eletti e cura la stesura del verbale, vi appone la firma insieme agli altri componenti.

Il verbale delle riunioni deve contenere:

- luogo, data, orario
- elenco nominativo dei componenti la Commissione elettorale incluso il Presidente
- modalità di voto adottate
- l'elenco ufficiale dei Soci aventi diritto al voto attivo e passivo, fornito dalla Segreteria nazionale e già esaminato dalla stessa Commissione in veste di verifica dei poteri
- descrizione dell'andamento delle votazioni e il loro risultato, i voti validi e le schede bianche eventuali.
- firma del Presidente e degli altri componenti la Commissione.

Il verbale è inserito nel registro dei verbali delle Assemblee nazionali e viene conservato per almeno dieci anni a cura della Segreteria nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale neoeletto è convocato dal Consigliere eletto più anziano per l'attribuzione delle cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Le successive riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate dal Presidente con apposita comunicazione (lettera personale, facsimile o e-mail) con indicazione del luogo, data, ora e con apposito ordine del giorno. Alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano il Past-President, i Presidenti onorari ed i componenti del Collegio dei Probiviri eletti, senza diritto di voto: è consentito al Presidente di chiedere un voto consultivo preliminare dei presenti che ne hanno titolo e non sono Consiglieri eletti. Il Coordinatore nazionale dell'Area Nursing-SIMEU (ex art. 26 del presente regolamento) partecipa alle sedute ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.

Il Consigliere decade dalle proprie funzioni dopo tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale. La giustificazione deve essere inviata per iscritto e allegata agli atti.

La seduta del Consiglio Direttivo nazionale è valida in presenza di almeno due terzi (tredici) dei Consiglieri che costituisce il numero legale. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

L'elezione delle cariche sociali avviene ad opera del Consiglio Direttivo nazionale, appositamente convocato, alla presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri, con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Questa elezione avviene a scrutinio segreto su una scheda separata per il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Nazionale propone l'organigramma e coordina il funzionamento dei Comitati tecnico-scientifici, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ricevendo da essi relazione almeno annuale sulle attività svolte e programmate.

Le altre deliberazioni del Consiglio Direttivo avvengono con voto palese: su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, è consentita la votazione a scrutinio segreto: la decisione viene presa a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 7 - Presidente Nazionale

(riferimento: art. 11 dello Statuto)

Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale della Società Scientifica, ne compie tutti gli atti giuridici e firma tutti i documenti ufficiali.

È eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, appositamente convocato e costituito da almeno due terzi dei Consiglieri, con scrutinio segreto a maggioranza semplice e dura in carica due anni.

Non è immediatamente rieleggibile e può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, in una riunione appositamente convocata.

Per svolgere opportunamente le proprie funzioni, fissa la sede operativa della Società nella città da lui ritenuta più opportuna, per tutta la durata del mandato. Tale sede può non coincidere sia con la sede legale sia con la sede della Segreteria Nazionale.

È coadiuvato dal Vice Presidente, al quale può delegare singole funzioni di propria competenza, con apposito atto scritto.

Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, secondo il disposto degli art. 10 dello Statuto e dell'art. 6 del presente regolamento. Presiede di norma le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura il calendario delle riunioni, assicura la continuità e l'efficacia delle decisioni e si adopera per la corretta realizzazione dei deliberati.

Convoca e presiede l'Assemblea annuale ordinaria secondo la normativa prevista negli appositi articoli dello statuto e del presente regolamento. Convoca e presiede altresì l'Assemblea straordinaria, secondo quanto disposto dallo stesso art. 4 del presente regolamento.

È responsabile, con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione dei deliberati dell'Assemblea.

Cura e rappresenta la Società nei rapporti con le altre Società Scientifiche, con le Istituzioni e con gli Enti nazionali e Internazionali, anche con l'apporto degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, del quale fa parte insieme al Past-President, al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere ogni qual volta si presenta la necessità di programmare e decidere le modalità di attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo; la convocazione è d'obbligo prima degli eventuali incontri ufficiali con il Ministro della Sanità, con il Parlamento della Repubblica, con la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio Superiore della Sanità. In caso di convocazioni urgenti e di conseguente impossibilità di riunire l'Ufficio di Presidenza, è tenuto comunque a consultarlo. Il Segretario cura la compilazione dei verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e li tiene a disposizione del Consiglio Direttivo.

Informa con apposita relazione annuale la Presidenza della Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Può delegare alcune funzioni a componenti il Consiglio Direttivo, fatte salve le prerogative del Tesoriere e del Segretario, incluso

l'eventuale coordinamento delle attività delle Sezioni regionali. Può delegare la firma concernente pagamenti o riscossioni al Tesoriere.

Può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l'istituzione di Comitati tecnico-scientifici, di Commissioni e di Gruppi di lavoro.

Compila la relazione annuale delle attività societarie e, insieme al rendiconto economico-finanziario e il bilancio, la comunica all'Assemblea Nazionale, quale primo atto di essa.

Al termine del mandato, assume la carica di Past-President per la durata di due anni e fa parte dell'Ufficio di Presidenza con poteri consultivi.

Articolo 8 - Vice-Presidente Nazionale

(riferimento: art. 15 dello Statuto)

È eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti a maggioranza qualificata, con votazione separata da quella del Presidente ed a scrutinio segreto.

Esercita poteri vicari del Presidente, in caso di impedimento o assenza. Coadiuvato il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e, in caso di delega scritta di esse, è tenuto a relazionare il Consiglio Direttivo.

Fa parte dell'Ufficio di Presidenza della Società e partecipa di diritto sia alle riunioni ordinarie che straordinarie ed, insieme con il Presidente e gli altri componenti, rappresenta la Società negli incontri ufficiali e nelle trattative con le Istituzioni e le Società contattate.

Articolo 9 - Segretario Nazionale

(riferimento: art. 13 dello Statuto)

Eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, con le modalità di cui all'art.6 del regolamento, esercita le sue funzioni di supporto a quelle del Presidente Nazionale nel rendere esecutivi gli atti della vita della Società, secondo i deliberati dell'Assemblea Nazionale e dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

Cura il funzionamento della segreteria organizzativa coadiuvata da idoneo supporto informatico, al fine di offrire ai Soci un completo e tempestivo servizio amministrativo. Risponde di questa organizzazione direttamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo. Per l'esercizio di tale attività può essere coadiuvato da personale amministrativo o da una società di servizi con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Si coordina con il Tesoriere per il versamento ordinario delle quote annuali da parte dei Soci.

Cura l'aggiornamento del Libro dei Soci e degli altri Libri descritti nell'articolo 13 dello Statuto. Cura inoltre gli elenchi regionali dei Soci e ne dà comunicazione semestrale ai Presidenti Regionali che possono anche prenderne visione personalmente "on line" nella area riservata del sito web www.simeu.it La comunicazione degli elenchi regionali dei soci viene comunque effettuata, a richiesta prima della Assemblea Nazionale (fino a 24 ore prima).

Redige i verbali delle Assemblee nazionali, delle sedute del Consiglio Direttivo e delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza; si avvale di opportuni supporti magnetici e cura la conservazione dei verbali negli appositi Libri.

Fa inoltre parte dell'Ufficio di Presidenza e ne cura la convocazione ordinaria, secondo preventiva calendarizzazione, con apposito avviso scritto contenente l'ordine del giorno e in caso di urgenza, con esplicita comunicazione (anche telegrafica o con altro sistema grafico) senza alcun preavviso.

Articolo 10 - Il Tesoriere

(riferimento: art. 12 dello Statuto)

Esercita i poteri di amministrazione delle entrate e delle uscite, del patrimonio della Società e redige il rendiconto economico-finanziario.

È autorizzato ad aprire un conto corrente bancario (o postale) intestato alla Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU), sul quale devono essere effettuate tutte le operazioni relative ai Soci, alle Istituzioni ed agli Enti. Il Tesoriere è autorizzato alla firma di tutti gli atti relativi ai rapporti con i Soci, mentre nelle pratiche relative alle Istituzioni e agli Enti la sua firma deve essere congiunta con quella del Presidente Nazionale.

L'amministrazione delle entrate e delle uscite deve essere effettuata in linea con i deliberati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura in particolare il versamento delle quote annuali e si coordina con la Segreteria Nazionale per ogni necessità organizzativa secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento. Il Tesoriere può indicare altre modalità di corresponsione delle quote annuali.

Il pagamento delle quote annuali da parte dei Soci ordinari avviene di norma entro il primo semestre di ogni anno. Il Tesoriere invia ai Presidenti regionali annualmente (o semestralmente), attraverso la Segreteria Nazionale, la quota spettante, l'entità della quale è decisa dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Redige entro novanta giorni dal termine dell'esercizio sociale il rendiconto economico finanziario, il bilancio di previsione ed una dettagliata relazione e, dopo averlo inviato al Collegio dei Revisori dei Conti, lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo in una seduta appositamente convocata, utile per la discussione nell'Assemblea Nazionale.

Cura la compilazione del bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno sociale.

Il Tesoriere Nazionale partecipa di diritto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, del quale fa parte integrante.

Articolo 11 - Past-President

(riferimento: art. 16 dello Statuto)

La carica di Past-President è attribuita al Presidente della SIMEU al termine del suo mandato.

È componente dell'Ufficio di Presidenza a pieno titolo e in esso esplica funzioni di supporto alle attività del Presidente.

Partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo con voto consultivo e dura in carica due anni.

Articolo 12 - L'Ufficio di Presidenza

(riferimento: art. 17 dello Statuto)

L'Ufficio di Presidenza è composto secondo il disposto dell'art. 17 dello Statuto.

Fermo restando quanto contenuto nell'art. 7 del presente regolamento, la convocazione

viene effettuata di norma dal Presidente, motu proprio, oppure su richiesta motivata del Vice-Presidente e del Segretario.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza devono precedere tutti gli atti di rappresentanza ufficiale della SIMEU e le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale al fine di proporre particolari temi da sottoporre alla discussione. L'Ufficio di Presidenza può richiedere, in via ufficiale, la presenza anche di altri associati alle riunioni ordinarie e straordinarie, ove ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 13. Collegio dei Revisori dei Conti (riferimento: art. 14 dello Statuto)

È costituito da tre componenti Effettivi e da uno Supplente eletti dall'Assemblea nazionale. Un componente Effettivo e quello Supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Esercita poteri di verifica e di controllo sugli atti deliberativi del Consiglio Direttivo e del Presidente che presentano implicazioni economico-finanziarie.

I membri eletti partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale ed operano in conformità di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto Sociale. Esamina il rendiconto economico-finanziario annuale ed il bilancio preventivo compilato dal Tesoriere con apposita relazione di accompagnamento, prima della discussione in Consiglio Direttivo e relazione su di esso nell'Assemblea Nazionale. Redige apposita e motivata relazione di approvazione che costituisce atto preliminare ineludibile all'iter successivo.

Le delibere con contenuti economico-finanziari devono essere inviate per conoscenza al Collegio dei Revisori. In caso di dimissioni di uno dei Revisori iscritti nel Registro dei Revisori contabili, il Consiglio Direttivo procede alla immediata sostituzione e ne cura la presentazione all'Assemblea Nazionale per la ratifica, pria della discussione del bilancio.

Articolo 14 Collegio dei Proviviri (riferimento: art. 19 dello Statuto)

Il Collegio dei Proviviri, all'atto dell'insediamento che avviene di regola entro novanta giorni dalla elezione, nomina il presidente che procede alla convocazione in caso di necessità.

Fermo restando quanto già disposto dall'art. 19 dello Statuto, il deferimento al Collegio dei Proviviri può avvenire sia da parte del Presidente Nazionale che ad opera dei Presidenti Regionali: in entrambi i casi deve essere tempestivamente informato il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il deferimento al Collegio dei Proviviri avviene mediante comunicazione al Presidente del Collegio e all'interessato, con lettera motivata.

Il Collegio si pronuncia entro trenta giorni. I provvedimenti assunti dal Collegio sono oggetto di apposito verbale e si rendono esecutivi dal momento della notifica all'interessato e al Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di provvedimento di espulsione, esso va ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale e, in caso di ricorso dell'interessato, dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15-Comitati Tecnico-Scientifici e

Commissioni

(riferimento: art. 18 dello Statuto)

I Comitati tecnico-scientifici, ai fini di quanto disposto dal citato articolo dello statuto sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale procede alla nomina dei Coordinatori, a maggioranza semplice, e ne approva la composizione.

Il Consiglio Direttivo, con decisione a maggioranza semplice, può inserire nei Comitati tecnico-scientifici anche esperti di settore particolarmente qualificati, non iscritti alla SIMEU. Il Consiglio Direttivo Nazionale specifica le aree di ricerca scientifica da affidare ai Comitati tecnico-scientifici e quelle di competenza delle Commissioni, dopo aver proceduto alla loro costituzione.

Articolo 16-Patrimonio della SIMEU

(riferimento: art. 20-dello Statuto)

È costituito da tutti i beni immobili, mobili e mobili registrati, comunque acquisiti, e da tutte le voci contenute nell'articolato dello Statuto.

Esso viene amministrato dal Tesoriere che nel rendiconto economico-finanziario annuale deve precisarne l'inventario e i criteri dell'amministrazione predisposti e attuati.

Nell'amministrazione dei beni mobili, specie se in prevalenza derivanti dalle quote sociali, è possibile stabilire quote di rimborso spese per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Ufficio di Segreteria. Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno l'entità di esse. Eventuali rimborsi per le attività del Collegio dei Proviviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Comitati Tecnico-Scientifici e delle attività di ufficio delle cariche elettive della SIMEU possono essere disposti esclusivamente da apposito fondo previsto in sede di bilancio preventivo, regolarmente approvato dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, la devoluzione dei beni prevista dall'art. 20 dello Statuto, è effettuata con modalità proposte dal Tesoriere e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 17-Rendiconto economico-finanziario (riferimento: art. 21 dello Statuto)

L'anno sociale, previsto dallo Statuto, coincide con l'anno finanziario. Il rendiconto economico-finanziario è redatto ad opera del Tesoriere. Esso si compone di un bilancio preventivo, di un bilancio consuntivo e di una relazione di accompagnamento.

Deve essere portato all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti dal tesoriere almeno venti giorni prima della data prevista per la discussione e approvazione in sede di Consiglio Direttivo Nazionale e, comunque, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria annuale dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il documento e può richiedere ogni possibile spiegazione sulle voci che lo compongono. Dopo tale esame, deve essere redatta apposita relazione che ne motiva l'approvazione. Solo dopo la compilazione di questo atto, il Consiglio Direttivo nazionale è tenuto ad esaminare il rendiconto economico-finanziario in una seduta appositamente convocata e può procedere a sua volta ad approvazione, a maggioranza

semplice.

Sia il Collegio dei Revisori che il Consiglio Direttivo possono rinviare al Tesoriere il rendiconto, qualora non lo ritengano redatto con adeguati criteri di trasparenza e di coerenza, in relazione agli obiettivi fissati dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, oppure non conforme alle normative vigenti per le Associazioni.

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE

(riferimento: Artt. 22-23-24-25-26-27)

Articolo 18-Organizzazione a livello regionale

La SIMEU, allo scopo di coinvolgere maggiormente i medici che operano nei Servizi di Emergenza-Urgenza e nel conseguimento delle finalità previste dall'art. 6 dello Statuto, si articola in Sezioni Regionali.

Le Sezioni Regionali devono essere costituite nelle Regioni e Province Autonome con un numero di Soci non inferiore a dieci: quando tale consistenza numerica non è raggiunta o non vi sono le condizioni per costituire, anche temporaneamente, una Sezione Regionale, i Soci devono costituire insieme a una Regione contigua una Sezione Interregionale.

Le Sezioni Regionali rappresentano il necessario tramite tra le attività di livello nazionale e le esigenze delle realtà locali, considerate le molteplici peculiarità tecnico organizzative delle strutture dedicate al sistema delle emergenze medico sanitarie e le necessità prioritarie della formazione permanente del personale.

Le Sezioni Regionali sono di norma costituite dai Soci ordinari SIMEU e dai Soci previsti dagli art. 6 e 7 dello Statuto operanti nel territorio regionale.

Articolo 19-Assemblea Regionale

È composta da tutti i Soci previsti dall'art. 3 del presente regolamento. Si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata di norma dal Presidente, con preavviso di non meno di quindici giorni e con apposita comunicazione, anche via e-mail o fax, recante l'ordine del giorno. Può essere convocata inoltre, in via straordinaria, dallo stesso Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con preavviso di dieci giorni.

È valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci effettivi presenti o con delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Socio.

È presieduta dal Presidente che si avvale del Segretario che è tenuto a compilare il verbale. Questo deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere custodito in apposito registro.

L'Assemblea regionale esercita i seguenti poteri:

- a) elegge il Consiglio Direttivo regionale
- b) individua gli obiettivi generali della vita associativa regionale e definisce i percorsi per il loro conseguimento, in sintonia con i deliberati nazionali
- c) discute e approva le attività del Consiglio Direttivo e il rendiconto economico-finanziario presentato annualmente dal Presidente.

di rappresentanza a un Consigliere eletto.

Articolo 20-Consiglio Direttivo Regionale

È composto da un numero di Consiglieri in proporzione al numero dei Soci e comunque non superiore al numero dei Consiglieri nazionali. Fanno parte del Consiglio Direttivo regionale i Soci della regione eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale, nel Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, con voto consultivo.

Dura in carica due anni e può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3.

Delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esercita inoltre i seguenti poteri:

- a) elegge il Presidente Regionale, il Segretario ed eventualmente il Vice presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo regionale
- b) formula il programma annuale delle attività secondo le linee programmatiche approvate dall'Assemblea e ne cura la realizzazione
- c) approva la relazione annuale delle attività e il rendiconto economico-finanziario annuale
- d) effettua funzione di osservatorio permanente delle strutture tecnico-organizzative e degli organici del sistema delle emergenze medico sanitarie regionali
- e) cura la formazione e l'addestramento permanente del personale
- f) favorisce le attività di verifica della qualità e l'accreditamento professionale delle secondo i principi della VRQ-MCQ.
- g) può nominare Gruppi di lavoro e Comitati tecnico-scientifici per problematiche di ricerca e di rapporti istituzionali di competenza regionale.

Il Coordinatore regionale dell'Area Nursing (ex art. 26 del presente regolamento) partecipa alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Regionale, senza diritto di voto.

Articolo 21-Presidente Regionale

È eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere revocato dallo stesso Consiglio Direttivo con la metà dei voti più uno.

Rappresenta la Sezione regionale della SIMEU presso le Istituzioni e le altre Società Scientifiche a livello regionale.

Convoca le Assemblee regionali ordinarie e può convocare Assemblee straordinarie.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo.

Ha funzioni di tesoriere regionale. Nell'espletamento delle funzioni di tesoreria previste dall'art. 25 dello Statuto, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e redige il rendiconto economico-finanziario annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo regionale e all'Assemblea dei Soci. Può delegare ad un Consigliere eletto le funzioni di tesoriere regionale, con approvazione del Consiglio Direttivo.

Invia al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione annuale sullo stato delle attività e il verbale dell'Assemblea annuale.

Il Presidente è sostituito dal Segretario a tutti gli effetti in caso di impedimento.

Il Presidente può delegare particolari funzioni

Articolo 22- Segretario Regionale

E' eletto a maggioranza semplice fra i componenti del Consiglio Direttivo regionale, istituisce e coordina la segreteria tecnico-organizzativa, opportunamente dotata di idonee strutture, anche informatiche (database regionale).

Affianca il Presidente nell'espletamento degli atti deliberativi del Consiglio Direttivo regionale e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Articolo 23- Tesoreria e risorse economico-finanziarie

Le risorse finanziarie ed economiche della Sezione regionale nonché gli eventuali beni patrimoniali acquisiti sono amministrati dal Presidente, che esercita, ai sensi dell'art.26 dello Statuto, la funzione di tesoriere.

Per la gestione finanziaria delle risorse, il Presidente può aprire un conto corrente bancario o postale intestato impersonalmente alla Sezione Regionale della SIMEU.

Le risorse economiche e finanziarie delle Sezioni regionali sono costituite da:

- 1) quota parte delle quote annuali di iscrizione alla SIMEU, fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- 2) introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o da campagne di educazione e sensibilizzazione ai problemi delle emergenze-urgenze;
- 3) introiti derivanti da ogni altra iniziativa consentita dalle normative di legge vigenti e non in contrasto con lo Statuto Nazionale e il presente regolamento nazionale.

Qualunque movimento economico-finanziario della sezione regionale deve passare attraverso la tesoreria nazionale, pur rimanendo disponibile per la gestione della Sezione regionale. In caso di Congressi Nazionali le eccedenze di bilancio vanno versate comunque alla tesoreria nazionale.

Articolo 24- Regolamento della Sezione Regionale

Le Sezioni Regionali, all'atto della loro costituzione, possono formulare entro trenta giorni un regolamento regionale che deve essere approvato con maggioranza dei 2/3 nella prima Assemblea valida o appositamente convocata, e che non deve essere in contrasto con lo statuto e con il regolamento nazionale. Il regolamento deve essere trasmesso per approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.25 - Norme aggiuntive

Le Sezioni regionali organizzano annualmente il Congresso/Convegno Regionale, ne fissano le priorità scientifiche e organizzative, e ne curano la realizzazione avvalendosi di risorse proprie o acquisite per l'occasione su decisione del Consiglio Direttivo regionale.

Le Sezioni Regionali non possono concedere patrocini a nome della SIMEU, in quanto compito esclusivo del CD Nazionale. Le richieste di patrocinio devono essere approvate ed inoltrate dai Presidenti Regionali

Art.26 – Area Nursing (ex art. 4 Statuto)

Ai sensi dello Statuto e dell'art. 2, comma 3 del presente regolamento, è istituita l'Area Nursing delle Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi (Area Nursing SIMEU) , allo scopo di valorizzare ulteriormente la rappresentatività del personale infermieristico e tecnico che opera quotidianamente, insieme con i medici, nelle strutture e nei servizi di emergenza urgenza territoriali ed ospedalieri.

L'Area Nursing SIMEU include le figure professionali infermieristiche e tecniche che operano nel Sistema delle emergenze ed urgenze sanitarie.

L'iscrizione all'Area Nursing è formalizzata con apposito modulo e con la presentazione di un breve curriculum professionale alla Segreteria della Sezione SIMEU della Regione di riferimento; è prevista una quota d'iscrizione annuale che costituisce una delle principali voci del fondo nazionale necessario a sostenere le attività degli organi istituzionali. L'entità delle quote sociali non può eccedere il cinquanta per cento della quota minima dei Soci ordinari SIMEU, fissata annualmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci, in base alle necessità di bilancio. La quota dà diritto a ricevere le pubblicazioni ufficiali della SIMEU, nelle quali devono essere riservati appositi spazi per pubblicazioni scientifiche e per le indispensabili note informative periodiche, ed a partecipare, con opportune agevolazioni, alle attività sociali, scientifiche e formative della Società.

L'accettazione delle domande d'iscrizione dà diritto alla qualifica di "Socio dell'Area Nursing SIMEU", che garantisce la partecipazione continuativa alle attività formative dei programmi nazionali e regionali con la regolare corresponsione della quota associativa annuale.

L'Area Nursing costituisce lo strumento per realizzare la formazione continua e l'addestramento del personale infermieristico e tecnico addetto al sistema delle emergenze urgenze sanitarie sia attraverso i congressi scientifici, convegni, seminari, corsi di formazione congiunti con la SIMEU nazionale e regionale, sia mediante idonea articolazione di una propria attività di ricerca e formazione.

L'Area Nursing SIMEU è diretta da un Coordinatore nazionale e può essere articolata in Sezioni regionali, a loro volta dirette da un Coordinatore per ciascuna regione.

Il Coordinatore nazionale, eletto dai Soci aderenti, partecipa di diritto alle attività del Consiglio Direttivo Nazionale della SIMEU, senza diritto di voto, ed esprime pareri vincolanti sulle attività associative e formative proprie del personale infermieristico e tecnico. Dura in carica due anni e non è subito rinnovabile. E' coadiuvato da un Segretario ed informa periodicamente l'Ufficio di Presidenza della SIMEU sulle attività programmate e sui progetti di formazione, concordati anche con il Comitato Tecnico Scientifico SIMEU, settore formazione. Redige una relazione annuale delle attività svolte e la presenta al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea ordinaria

dei Soci.

I Coordinatori regionali, eletti dai Soci residenti in ciascuna Regione, partecipano di diritto alle attività del Consiglio Direttivo regionale, senza diritto di voto, coadiuvando operativamente i progetti di formazione e di addestramento espletati in équipe con i Soci medici e quelli da realizzare autonomamente.

Il Socio dell'Area Nursing decade o per dimissione o per mancata corresponsione della quota annuale per due anni consecutivi o per gravi motivi etici o disciplinari, per decisione del Consiglio Direttivo regionale, su proposta del Coordinatore regionale dell'area Nursing.